



Procedura comparativa per la progressione al profilo superiore per l'attribuzione di n. 3 (tre) posti di Funzionario di amministrazione (FA), V livello professionale, di cui al D.P.R. n.171/1991, riservata al personale di ruolo dell'INVALSI, ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (Codice procedura 2025/03/INT/3FA)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 recante *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni”*;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell'Istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28 marzo 2003, n.53;

VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. recante *“Codice amministrazione digitale”*;

VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246”*;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 recante *“Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO l'art. 17 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui si dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal D.lgs. 19 novembre 2004, n. 286, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal D.L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 ottobre 2007, n.176;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV);

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il D. Lgs. 25 novembre 2016 n.218 *“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*, artt. 9 e 12;



VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017, n.62, *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* ed in particolare l'art. 27, c. 4;

VISTO il Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed il Decreto Legislativo 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018;

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n.171 e s.m.i. riguardante le modalità di accesso, con concorso pubblico nazionale, al profilo di Funzionario di amministrazione, V livello professionale;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e s.m.i. *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi”*;

CONSIDERATO il vigente CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca;

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;

VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;

VISTA la Disposizione del Presidente INVALSI n. 1/2025 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Direttore generale facente funzioni dell'INVALSI alla dirigente di ruolo INVALSI dott.ssa Cinzia Santarelli, con decorrenza dal giorno 1° marzo 2025 e fino alla nomina del Direttore generale *pleno iure* a seguito della procedura selettiva;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di amministrazione INVALSI n. 42, approvata nella seduta del 30/07/2024, che ha autorizzato il Direttore generale INVALSI a procedere con l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, tramite l'indizione di un concorso pubblico ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/01 e/o mediante lo svolgimento di una procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/01, di n. 4 (quattro) unità di personale nel profilo di Funzionario di Amministrazione (FA), V livello professionale;

VISTO il Piano Triennale delle Attività (PTA) 2025-2027 adottato dal Consiglio di amministrazione dell'INVALSI nella Seduta del 29/11/2024 con Delibera n. 72;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di amministrazione INVALSI n. 84, approvata nella seduta del 20/12/2024, che ha autorizzato il Direttore generale INVALSI ad incrementare di ulteriori n. 2 (due) unità la procedura, già autorizzata con Delibera n. 42/2024, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - tramite l'indizione di un concorso pubblico ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/01 e/o mediante lo svolgimento di una procedura di mobilità volontaria ex art.



30 del D.Lgs. n. 165/01 - di n. 4 (ora 6) unità di personale nel profilo di Funzionario di amministrazione (FA), V livello professionale, di cui al D.P.R. n. 171/1991;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 52, comma 1-bis, il quale prevede, tra l’altro, che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti;

VISTO il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0066005-P-06/10/2021 recante “*Parere in merito all’applicazione dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con legge n. 113 del 2021.*”;

VISTO il chiarimento fornito dall’Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere DFP-0039853-P-16/05/2022, relativo alla corretta interpretazione della normativa in materia di progressioni fra le aree del personale dipendente (art. 52 comma 1-bis del d.lgs. 165/2001), nello specifico in merito allo svolgimento delle progressioni nelle more della stipula del rinnovo contrattuale;

TENUTO CONTO del passaggio nei ruoli di altre amministrazioni di n. 3 unità di personale, assegnate all’Area dei servizi amministrativi ed alla Direzione generale INVALSI in posizioni di responsabilità, (rispettivamente, responsabili del Settore reclutamento del personale, della Segreteria di direzione e del Settore del trattamento economico e previdenziale del personale);

CONSIDERATA la presenza di un congruo numero di unità di personale INVALSI a tempo indeterminato, di VII e VI livello professionale, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nonché del titolo di studio per l’accesso dall’esterno al profilo di Funzionario di amministrazione (FA), V livello professionale, di cui al D.P.R. n. 171/1991;

RAVVISATA l’esigenza di sostituire i tre dipendenti di cui al secondo punto precedente, e l’opportunità, al fine di valorizzare le professionalità interne, di indire una procedura comparativa per la progressione al profilo superiore, riservata al personale di ruolo dell’INVALSI appartenente ai livelli professionali VII e VI, con l’attribuzione di n. 3 (tre) posizioni nel profilo di Funzionario di amministrazione (FA), V livello professionale, di cui al D.P.R. n. 171/1991;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di amministrazione INVALSI n. 3, approvata nella seduta del 29/01/2025, che ha autorizzato il Direttore generale a procedere con il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di n. 6 (sei) unità di personale nel profilo di Funzionario di Amministrazione (FA), V livello professionale, mediante le seguenti procedure:



- a. n. 3 (tre) unità tramite l'indizione di un concorso pubblico ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/01 e/o mediante lo svolgimento di una procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/01;
- b. n. 3 (tre) unità tramite procedura comparativa per la progressione al profilo superiore, riservata al personale di ruolo dell'INVALSI, appartenente ai livelli professionali VII e VI ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/01;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nei pertinenti capitoli di bilancio

RAVVISATA la necessità di procedere all'emanazione del bando;

IL DIRETTORE GENERALE FACENTE FUNZIONI DETERMINA

Art. 1

Indizione della procedura di selezione

È indetta una procedura comparativa per la progressione verticale interna per il passaggio di n. 3 (tre) unità di personale dai livelli professionali VII e VI, dei profili CTER o CAMM, alla qualifica di Funzionario di amministrazione, V livello professionale, ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a copertura dei seguenti profili:

- **Profilo 1:** segreteria Direttore generale e Presidente;
- **Profilo 2:** reclutamento del personale;
- **Profilo 3:** elaborazione trattamento stipendiale del personale, fondamentale e accessorio.

Le modalità di partecipazione alla procedura e quelle di svolgimento della stessa sono disciplinate dal presente avviso. La procedura si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola candidatura.

Art. 2

Destinatari e requisiti di ammissione

La procedura di cui all'art.1 è riservata ai dipendenti dell'INVALSI, inquadrati nei livelli professionali VII e VI dei profili CTER o CAMM, in forza di contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, anche in posizione di prestito presso altre amministrazioni o enti pubblici e privati che, alla data di scadenza del presente avviso:

- a. risultino in servizio;
- b. siano muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di laurea triennale;
- c. posseggano almeno 5 (cinque) anni di esperienza maturata, sia a tempo determinato che indeterminato, nel profilo di CTER o CAMM in INVALSI o in altro ente pubblico di ricerca;
- d. abbiano conseguito una valutazione positiva della performance individuale nel 2021, nel 2022 e nel 2023 in INVALSI;



Ai fini del computo dell'esperienza di servizio maturata, sono esclusi i periodi di congedo/aspettativa senza decorrenza dell'anzianità fruiti dal candidato ai sensi dei contratti collettivi e/o delle norme di legge vigenti.

Non sono ammessi/e alla procedura selettiva i/le dipendenti che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nel biennio precedente alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al presente bando.

La procedura selettiva avrà criteri generali in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valorizzazione del merito e della professionalità acquisita.

Art. 3

Presentazione delle domande di partecipazione

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla procedura, compilata – avendo cura di indicare il Profilo prescelto - secondo il modello facsimile allegato al presente avviso (**Allegato A**) e pubblicato sul sito web istituzionale dell'INVALSI www.invalsi.it, deve essere presentata - unitamente agli allegati successivamente descritti - in formato *.pdf* esclusivamente tramite una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al/alla candidato/a, all'indirizzo: protocollo.invalsi@legalmail.it.

Si precisa che non saranno ammesse le domande che provengano da una casella di posta elettronica certificata il cui intestatario sia diverso dal soggetto che ha prodotto la domanda.

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale o, alternativamente, con firma autografa trasmessa unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

Ciascun candidato potrà presentare domanda di partecipazione per uno solo dei Profili descritti all'art. 1 del presente bando; non essendo consentita la presentazione di candidature per più di un profilo, verrà ritenuta valida solamente l'ultima candidatura trasmessa.

Il modulo di domanda e i relativi allegati dovranno essere inviati tramite PEC nel cui oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura:

“Cognome_Nome_2025/03/INT/3FA”

Le domande dovranno pervenire perentoriamente **entro le ore 23:59:59 del giorno 09/05/2025**.

La validità della presentazione della domanda di partecipazione è attestata dalla *“Ricevuta di avvenuta consegna”* che, a pena di esclusione, deve pervenire alla casella PEC personale del mittente entro le ore 23:59:59 dell'ultimo giorno utile per l'invio delle domande. È onere del mittente verificare la ricezione sulla propria PEC di tale conferma, rilasciata dal sistema telematico, quale prova che il messaggio inviato sia stato correttamente consegnato al destinatario (INVALSI) in tempo utile.

L'INVALSI non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del/della candidato/a oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi di trasmissione e/o ricezione della domanda.

Il/La candidato/a dovrà accludere al modello di domanda (**Allegato A**) i seguenti allegati che dovranno essere inseriti in formato *.pdf*:

1. **Allegato B** - Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa agli artt. 2 e 6 del presente avviso (*“Curriculum strutturato”*). La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa o



digitale. Le informazioni dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione;

2. **Allegato C** (eventuale) - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta con firma autografa o digitale, sulla conformità delle copie allegate alla domanda rispetto agli originali (si fa riferimento ai soli incarichi non conferiti da INVALSI);
3. Documentazione relativa ai titoli di cui all'art. 6, punto b) del presente avviso, per i soli incarichi non conferiti da INVALSI (eventuale);
4. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'INVALSI potrà procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dai/dalle candidati/e nelle domande e nei relativi allegati, sulla base di quanto indicato nel Regolamento INVALSI *“sullo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del dpr n. 445/2000”* (Determinazione direttoriale n. 61 del 14/03/2024) e può disporre in ogni momento l'esclusione dalla procedura.

Pertanto, le notizie riportate nella domanda e nei relativi allegati devono contenere tutte le indicazioni necessarie per poter effettuare i suddetti controlli.

Le dichiarazioni mendaci o la falsità in atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

In caso di presentazione di più domande, si terrà conto unicamente dell'ultima domanda inviata che sostituisce completamente la precedente. Ne consegue che non sono possibili integrazioni parziali ma esclusivamente nuove domande complete della documentazione eventualmente in precedenza mancante. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione alla selezione per cui ogni altra modalità di invio non sarà presa in considerazione a prescindere dalla motivazione.

Art. 4

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento del Direttore generale INVALSI, sarà costituita da tre oppure cinque componenti, compreso il Presidente, e da un Segretario con funzioni di verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La Commissione esaminatrice ha la facoltà di riunirsi in modalità telematica, purché sia garantita la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, tutti i componenti siano identificati e sia loro consentito di discutere e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

La Commissione esaminatrice provvederà alla valutazione delle domande pervenute e procederà alla formazione della graduatoria.

Art. 5

Fasi della procedura di selezione

La procedura di selezione si articola nelle seguenti fasi:

- a) valutazione dei titoli;
- b) colloquio.

Il punteggio massimo conseguibile da ciascun candidato è pari a 50 punti.



Art. 6
Valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli, la Commissione di cui all'articolo 4 dispone di un punteggio massimo pari a **30 punti**, ripartiti come di seguito indicato:

- a) Possesso di titoli di studio o abilitazioni professionali (**massimo punti 4**):
- i. ulteriore laurea triennale rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione alla selezione, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata: **0,5 punti**;
 - ii. ulteriore diploma di laurea /laurea magistrale o laurea specialistica rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione alla selezione, che non sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione: **1 punto**;
 - iii. master di primo livello: **0,25 punti**;
 - iv. master di secondo livello: **0,50 punti**;
 - v. dottorati di ricerca: **1,50 punti**;
 - vi. corsi di specializzazione biennali con esami finali presso università o enti equiparati: **1 punto**;
 - vii. abilitazioni professionali: **1 punto**;
- b) Svolgimento di attività professionale qualificata di natura amministrativo-contabile (**massimo punti 12**):
- i. incarichi formalmente conferiti da INVALSI di:
 - a) responsabile di settore/ufficio o analoghe strutture formalmente costituite;
 - b) consegnatario, economo-cassiere, RLS;
 - c) responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90, responsabile unico del procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;
 - d) responsabile di contratti, accordi, convenzioni.**punti 1 per ciascun incarico fino a un massimo di punti 6;**
 - ii. incarichi di referente/responsabile, di durata non inferiore a sei mesi, per lo svolgimento di specifiche attività nell'ambito degli Uffici e Servizi di assegnazione: **1 punto per ciascun incarico fino ad un massimo di punti 3;**
 - iii. incarichi di componente/segretario di commissioni, ivi comprese quelle giudicatrici, nuclei di valutazione, comitati e gruppi di lavoro: **1 punto per ciascun incarico svolto fino ad un massimo di punti 3;**
 - iv. incarichi di docenza purché attinenti alle materie oggetto della presente selezione: **0,5 punti per ciascun incarico fino a un massimo di punti 1.**
- Gli incarichi devono essere stati disposti con atto formale, i cui estremi, nonché la durata, andranno riportati nella domanda di partecipazione (Allegato B “*Curriculum strutturato*”); la documentazione riferita ai soli incarichi non conferiti da INVALSI dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione (come specificato all'art. 3).
- c) Valutazione positiva della performance individuale conseguita dal dipendente nel 2021, nel 2022 e nel 2023 nelle “*Schede di valutazione prestazioni individuale*” di cui al Sistema di valutazione della performance vigente in Istituto (**massimo punti 2**):



- i. valutazione elevata (punteggio medio ottenuto nel triennio compreso tra 18 e 20): **2** punti;
- ii. valutazione significativa (punteggio medio ottenuto nel triennio compreso tra 14 e 17): **1** punto;
- iii. valutazione base (punteggio medio ottenuto nel triennio compreso tra 10 e 13): **0,5** punti.

I punteggi ottenuti dai candidati nelle proprie “*Schede di valutazione prestazioni individuale*”, riferite alle annualità 2021, 2022 e 2023, devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione, e più precisamente nell’Allegato B di cui all’art. 3 del presente avviso.

d) Anzianità di servizio prestato con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, ulteriore rispetto al periodo che costituisce requisito per l’ammissione alla selezione di cui all’art. 2 lett. c) (**massimo punti 12**):

- i. maturata in INVALSI nelle seguenti attività:
 - a) segreteria Direttore e Presidente;
 - b) reclutamento del personale;
 - c) elaborazione trattamento stipendiale del personale, fondamentale e accessorio.punti **4** per ogni anno, o frazione superiore a mesi 6, di anzianità nei profili CTER o CAMM, fino a un massimo di **12** punti;
- ii. maturata nell’Area dei servizi amministrativi INVALSI, in attività diverse da quelle di cui al punto precedente: punti **2** per ogni anno, o frazione superiore a mesi 6, di anzianità nei profili CTER o CAMM, fino a un massimo di **8** punti;
- iii. maturata in INVALSI, in Aree/Settori/Servizi/Uffici diversi dall’Area dei servizi amministrativi: punti **1** per ogni anno, o frazione superiore a mesi 6, di anzianità nei profili CTER o CAMM, fino a un massimo di **6** punti;
- iv. maturata nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo presso l’INVALSI: punti **0,5** per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità nei profili CTER o CAMM o posizioni equivalenti, fino a un massimo di **5** punti;
- v. maturata nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni: punti **0,3** per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità nei profili CTER o CAMM o posizioni equivalenti, fino a un massimo di **3** punti.

Ai fini della valutazione dell’anzianità di servizio, l’attività prestata a titolo di rapporto di lavoro a tempo parziale sarà valutata ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno.

All’esito della valutazione dei titoli la Commissione formulerà una graduatoria.

Art. 7 Colloquio

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano raggiunto nella valutazione dei titoli il punteggio minimo di 16 punti, è finalizzato alla verifica delle competenze/esperienze professionali indicate nel curriculum strutturato, nonché all’accertamento delle attitudini, e delle capacità del candidato, allo svolgimento delle attività previste per il profilo prescelto.

Al colloquio può essere attribuito un punteggio massimo di **20 punti**.

Superano il colloquio i candidati che raggiungono un punteggio minimo di 11 punti.



Art. 8

Cause di esclusione dalla procedura selettiva

Non saranno ritenute valide, anche per motivi organizzativi e di celerità, le domande di partecipazione che risultino incomplete o irregolari, che non siano state trasmesse secondo le modalità e i termini indicati nell'art. 3 del presente avviso o che non contengano tutte le indicazioni richieste dal medesimo articolo.

I/Le candidati/e sono ammessi/e alla procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva.

Tutte le esclusioni dalla procedura selettiva, per qualsiasi causa siano normativamente previste, potranno essere disposte in ogni momento con provvedimento motivato.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, l'adozione del provvedimento di esclusione comporta l'automatica decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa.

Art. 9

Formazione e approvazione della graduatoria

Ai fini della formazione della graduatoria di merito, il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio, di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Il Responsabile del procedimento del presente avviso, ricevuti gli atti da parte della Commissione esaminatrice ne accerta la regolarità formale.

In caso di parità di punteggio complessivo, la preferenza nella graduatoria è determinata in subordine:

- dalla maggiore anzianità di servizio;
- dalla minore età anagrafica.

Il Direttore generale approva la graduatoria delle progressioni che saranno attribuite ai/alle dipendenti inclusi/e nella graduatoria, fino a concorrenza delle posizioni di cui all'art. 1 del presente avviso.

La graduatoria ha valore solo per la procedura valutativa di cui al presente bando e può essere utilizzata esclusivamente per ricoprire i posti messi a bando, senza possibilità alcuna di ulteriori, futuri scorrimenti. L'attribuzione dei posti ai candidati subentranti in caso di rinuncia alla progressione da parte dei candidati dichiarati vincitori non si considera "scorrimento".

Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà pubblicato sulla pagina del sito web istituzionale dell'INVALSI e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10

Inquadramento

I vincitori della presente procedura sono chiamati a sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro con inquadramento nel profilo di Funzionario di amministrazione, V livello professionale, di cui al D.P.R. n. 171/91, e non saranno soggetti al periodo di prova.

Art. 11

Trattamento dei dati personali - Informativa sul trattamento dei dati personali



(Art. 13 e 14 REG. UE 2016/679)

Il titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione – INVALSI con sede in Roma – via Ippolito Nievo n. 35 – Telefono: 06/941851 - Fax: 06/94185229, e-mail: protocollo.invalsi@legalmail.it.

Il Responsabile per la protezione dei dati (o anche “*Data Protection Officer*” – DPO) nominato da INVALSI è reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica: DPO@invalsi.it.

-Finalità del trattamento e tipologia dei dati trattati

I dati personali allegati alla domanda vengono acquisiti dall'INVALSI unicamente ai fini dell'espletamento della presente procedura di selezione, in quanto necessari per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, delle esperienze e delle competenze ed effettuare le relative valutazioni.

-Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6 del GDPR lett. b), c) ed e), è l'esecuzione di un contratto, o di misure precontrattuali, nonché l'adempimento di un obbligo legale e l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui INVALSI è investita.

Ove la base giuridica del trattamento fosse rappresentata dal consenso, questo verrà richiesto specificatamente.

-Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato mediante supporti cartacei e con l'ausilio di strumenti elettronici e telematici e consiste nella raccolta, nella registrazione in data base dedicato, nella conservazione, consultazione, selezione, comunicazione e cancellazione dei dati.

INVALSI ha adottato, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, una serie di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate a proteggere l'integrità e riservatezza dei dati personali. In particolare, sono adottati specifici accorgimenti per fare in modo che:

- venga impedito un uso improprio dei dati personali, non conforme alle norme di legge o diverso dalle finalità per cui sono stati raccolti;
- sia consentito l'accesso ai dati personali unicamente alle persone autorizzate;
- i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale;
- sia segnalata qualsiasi sospetta violazione dei dati e gestita secondo le vigenti norme di legge.

-Trattamenti relativi a processi decisionali automatizzati-Profilazione

INVALSI non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 679/2016.

-Periodo di conservazione

Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali saranno conservati per il tempo necessario a garantire la corretta esecuzione da parte di INVALSI delle attività sopra indicate. Al termine di tale periodo i dati saranno eliminati.

-Destinatari

Il trattamento è svolto da personale espressamente autorizzato e istruito dal Titolare. I dati trattati da INVALSI saranno utilizzati per le sole finalità istituzionali.

I dati potranno comunque essere comunicati a:

- personale dell'INVALSI che cura il procedimento di selezione o a quello assegnato ad altri uffici dell'INVALSI che svolgono attività ad esso attinenti;



- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza all'INVALSI in ordine al procedimento di selezione;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti concernenti la selezione nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

-Diritti degli interessati

In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) accedere ai dati (art. 15), ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica (art. 16) e la cancellazione dei dati (art. 17);
- d) ottenere la limitazione del trattamento (art.18);
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20);
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento (art.21);
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art.22);
- h) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) qualora applicabile, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

Ricorrendone i presupposti si ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

-Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei suddetti dati personali ha natura facoltativa ma è un requisito necessario per procedere alla valutazione dei requisiti. Il mancato conferimento determinerà l'impossibilità per INVALSI di procedere alla valutazione dei requisiti.

**Art. 12
Pubblicità**

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'INVALSI www.invalsi.it.

**Art. 13
Responsabile del procedimento**

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento della presente selezione è il dott. Marco Valerio Sarra – e-mail: marcovalerio.sarra@invalsi.it, il quale è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento che non sia di competenza della commissione esaminatrice.

**Art. 14
Norme finali**



Il presente avviso costituisce *lex specialis*, pertanto l'invio della domanda di partecipazione alla selezione, da parte del/della candidato/a, costituisce atto di implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso.

L'INVALSI si riserva la facoltà – anche sulla base di possibili effetti di novelle legislative o regolamentari e/o di proprie modifiche organizzative – di non dar corso alla procedura in oggetto o di non dargli seguito, senza che per i/le concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso valgono, per quanto applicabili, le disposizioni normative vigenti in materia.

Il Direttore Generale f.f.

Cinzia Santarelli

Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. n. 82/2005